

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE FALLIMENTARE

* * *

Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione
da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012

del signor **Bortolato Carlo** [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato
e difeso dall'Avv. Antonella Dal Bello (c.f. DLB NNL 84M44 A471C) del Foro di
Treviso, ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio in Montebelluna
(TV) via Dalmazia 6/11, con recapiti per le comunicazioni di Cancelleria pec
antonelladalbello@pec.ordineavvocatitreviso.it, fax 0423 249408, giusto mandato
in calce al presente atto.

* * *

Con istanza depositata il 28.05.2020 presso l'"OCC Trevigiano 'I Diritti del Debitore'
Segretariato Sociale Comune di Cornuda (Treviso)" (**doc. 1A**), con relazione della
scrivente procuratrice in uno ai relativi documenti ivi indicati (**doc. 1B**), il ricorrente,
lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle sue
obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dallo stesso
assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, non ricorrendo le condizioni di
inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 9 L. 3/2012, la nomina di un
Professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di
Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 23.06.2020 (**doc. 2**) il predetto Organismo nominava
il Dottor ~~Alessandro~~ Alessandro Liana, con Studio a Casier (TV) in via Principale 34,
quale Professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/2012, il quale,
successivamente all'accettazione dell'incarico, esaminava la documentazione
messa a disposizione dal signor Bortolato.

Dopo aver disaminato la situazione ed aver raccolto tutti i documenti utili,
in data 16.01.2021 il Professionista inviava via pec alla scrivente procuratrice
la *Relazione Particolareggiata* di cui all'art. 14 ter L.3/12, che si allega (**doc. 3**).

Tutto quanto suesposto, il signor Bortolato Carlo, come sopra rappresentato e difeso, precisa ed espone quanto segue.

1) Premesse

Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento del signor Bortolato sono state analizzate e spiegate dal Professionista nella *Relazione Particolareggiata*, che deve intendersi integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Qui si evidenzia solamente che la situazione debitoria è da ascrivere esclusivamente a fattori esterni, imprevedibili e non ascrivibili allo stesso.

La congiuntura economica di portata sovranazionale dell'anno 2010, che ha avuto importanti ripercussioni sul tessuto economico-sociale e quindi lavorativo del nostro territorio, ha determinato l'impossibilità per il signor Bortolato di effettuare il lavoro straordinario, che è stato progressivamente vietato dal datore di lavoro.

L'entrata che lo stesso generava costituiva una parte consistente della retribuzione del signor Bortolato, e con il passare del tempo, ciò ha determinato la sua incapacità di adempiere alle già assunte obbligazioni.

I principali debiti sono stati contratti nel 2009, in cui l'odierno ricorrente ha dimostrato l'incasso di maggiori somme percepite nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.

Conseguentemente, la situazione di difficoltà che negli anni si è andata a creare l'ha indotto a contrarre finanziamenti per far fronte agli assunti impegni che, però, col passare del tempo hanno solo aumentato l'esposizione debitoria del signor Bortolato.

2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura

Il signor Bortolato Carlo risiede a [REDACTED]

Il ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ed, in particolare, non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla Legge 3/2012, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata Legge.

Inoltre, non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura.

Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti ed interrogazione del debitore.

3) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente integra il requisito normativo del sovraindebitamento, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le sue obbligazioni. Dai dati che si illustreranno di seguito si può agevolmente rilevare come lo stesso, non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, come accertato anche dal Professionista nella *Relazione Particolareggiata*.

Si indica, di seguito, la situazione in capo al signor Bortolato.

4) Situazione debitoria

PASSIVO				
Creditori	Totale	Prededuc.	Priv.	Chir.
OCC Trevigiano	€ 3.700,00	€ 3.700,00		
Dott. Alessandro Liana	€ 185,43	€ 185,43		
Avv. Antonella Dal Bello	€ 7.176,00	€ 7.176,00		
Barklays PLC	€ 96.284,31		€ 96.284,31	
Banca Ifis s.p.a.	€ 21.329,22			€ 21.329,22
Banca Ifis s.p.a.	€ 12.216,70			€ 12.216,70
Lex s.r.l.	€ 7.940,04			€ 7.940,04
Unicredit s.p.a.	€ 17.157,00			€ 17.157,00
Condominio Rossella	€ 2.802,78			€ 2.802,78
Findomestic s.p.a.	€ 740,00			€ 740,00
Consulcesi S.A.	€ 372,00			€ 372,00
Agenzia delle Entrate	€ 200,00			€ 200,00
TOTALE	€ 170.103,48	€ 11.061,43	€ 96.284,31	€ 62.757,74

Si evidenzia che il Dottor Liana, a pag. 10 della sua relazione, ha precisato che al sopra citato elenco dei debiti andranno aggiunti gli importi relativi a:

a) probabili sanzioni derivanti dalla mancata presentazione della Dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2018;

b) imposte relative all'omesso versamento della "cedolare secca" relativa ai canoni di locazione per gli anni 2017 (€ 696,00), 2018 (€ 832,00), 2019 (€ 832,00) e 2020 (€ 832,00), oltre a relative sanzioni e interessi; tali importi sono dal Gestore stati desunti dall'analisi e incrocio dei dati e documenti disponibili nel "cassetto fiscale". Inoltre, con riferimento alla comunicazione trasmessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 23.11.2020, detti importi non risultano ancora iscritti a ruolo;

c) ulteriori spese per la liquidazione del patrimonio (quali spese di pubblicità e diverse, compenso al liquidatore, oltre accessori di legge).

5) Analisi attività

Prima di entrare nel merito dell'esame dell'attivo del signor Bortolato si evidenzia una circostanza di assoluta rilevanza, ovvero che il signor Bortolato ha rassegnato le sue dimissioni dalla Contarina s.p.a. con decorrenza 31.12.2020 e che lo stesso ha concluso un contratto di lavoro a tempo determinato - dal 04.01.2021 al 12.06.2021 - con la società *La Linea s.p.a.*, con uno stipendio di € 1.200,00 circa (**doc. 4**).

La sofferta decisione è stata determinata dall'incapacità di proseguire con un'attività lavorativa che prevedeva turni e orari di lavoro che il ricorrente non riusciva più a sostenere e, comunque, da una quasi certa trasformazione dell'attuale contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato con aumento progressivo dello stipendio.

Pertanto, alla luce delle rassegnate dimissioni, il ricorrente risulta aver maturato circa € 35.000,00 lordi di spettanze di fine rapporto lavorativo (si precisa che la scrivente non conosce l'importo preciso del dovuto in quanto il signor Bortolato non ha a sue mani il relativo cedolino che - presumibilmente - gli verrà consegnato al momento della liquidazione), ma si indicano nella misura minima di € 35.000,00.

Tale dato, invero, si ricava dalla busta paga del mese di dicembre 2020 (**doc. 5**), nella quale le sole spettanze a titolo di t.f.r. maturate fino all'anno 2019 vengono indicate in € 32.730,21.

Inoltre, circostanza parimenti di assoluto rilievo, è che - da informazioni assunte presso l'ex datrice di lavoro del signor Bortolato - tali spettanze verranno liquidate a stretto giro all'odierno ricorrente.

Si chiede, pertanto, che l'III.mo Giudice che verrà designato voglia provvedere con urgenza ad emettere il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del signor Bortolato per far sì che l'intero importo sopra citato sia destinato alla procedura.

Invero, ricordiamo che sullo stipendio del signor Bortolato insistono una cessione del quinto dello stesso a favore di Unicredit s.p.a. a titolo di rimborso di un pregresso finanziamento e il pignoramento di 1/5 a favore della Consel s.p.a.. Nello specifico, il contratto di finanziamento sottoscritto dal signor Bortolato con Unicredit Banca s.p.a., al suo art. 8, prevede che: *"Salvo quanto previsto al successivo art. 10, in caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, il contratto si intenderà risolto. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ed ogni altra somma spettante per la cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà del Cliente, all'estinzione del prestito. Il Cliente conferisce, in ogni caso, mandato irrevocabile al Datore di lavoro/Amministrazione di trattenere l'intero TFR e qualunque altra indennità dovuta, che dovrà essere versata alla Banca fino alla concorrenza della somma necessaria per l'estinzione del contratto... Il Cliente inoltre si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR sino alla completa estinzione del debito, con conseguente conforme obbligazione del Datore di lavoro/Amministrazione"*.

La scrivente procuratrice ha inviato diffida alla società Contarina s.p.a. (**doc. 6**) ma il legale dell'ex datrice di lavoro telefonicamente ha già anticipato che la società non ritiene fondata l'eccezione e che con alta probabilità andrà a liquidare ad Unicredit s.p.a. il t.f.r. nella sua interezza.

Qualora, quindi, non si procedesse con sollecitudine, tutto o quantomeno una parte di detta somma (senza rispettare quindi le percentuali di cui alla procedura di Legge 3/2012) sarebbe destinata a Unicredit s.p.a. e/o al creditore che ha pignorato lo stipendio, con evidente danno per l'intera procedura.

Beni immobili

Il signor Bortolato possiede l'immobile sito in piazza A. De Gasperi 36/9 a Resana (TV), acquistato nel 2008 e con un valore attuale di circa € 64.000,00. Detto immobile è attualmente concesso in locazione e verrà rilasciato dagli attuali inquilini con decorrenza dall'1.02.2021. Dato che detto bene è destinato alla vendita, verosimilmente non verrà ulteriormente concesso in locazione e quindi diverrà improduttivo di flussi attivi nel breve termine.

Beni mobili registrati

Il signor Bortolato è proprietario di un'autovettura Seat Leon del 2005, con un valore di mercato di circa € 300,00. Dato che la stessa è necessaria al ricorrente per recarsi al lavoro e, conseguentemente, produrre un reddito, tale bene non è offerta nella disponibilità della procedura.

Le attività possono, pertanto, essere riassunte come segue:

	Totale
Abitazione	€ 64.000,00
Quota stipendio (€ 257,00x48)	€ 12.336,00
Importo lordo a titolo di t.f.r.	€ 35.000,00
TOTALE	€ 111.336,00

Ebbene, come si evince da quest'ultima tabella, la domanda di liquidazione proposta dal signor Bortolato prevede la messa a disposizione dei creditori di tutto il suo patrimonio, costituito essenzialmente:

- dall'immobile di sua proprietà;
- dalla quota parte del suo reddito che verrà percepito per tutta la durata della liquidazione, ovvero, per il periodo previsto di 4 anni (48 mensilità) successivi al deposito della domanda, pari ad € 257,00 mensili;
- dall'importo delle spettanze a titolo di t.f.r. quantificato in € 35.000,00 circa;
- oltre ai beni che dovessero pervenire al sovraindebitato stesso nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

6) Spese occorrenti al mantenimento

Circa le spese occorrenti al mantenimento, il signor Bortolato - nell'Istanza per la nomina del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento - le ha indicate in complessivi € 943,00 (cfr. doc. 1B).

Si evidenzia che l'odierno ricorrente attualmente convive con la famiglia di origine (composta dai due genitori e dal fratello) e che lo stesso contribuisce alle spese familiari con una quota parte del proprio reddito disponibile come indicato nella autodichiarazione relativa alle spese e allegata alla relazione.

Ai fini della relazione particolareggiata, il Gestore ha considerato che il nucleo familiare fosse composto unicamente dal ricorrente.

Confrontando l'importo sopra indicato con la spesa mediana mensile risultante dagli indici Istat 2019, si ha che per una persona l'importo indicato è di € 1.520,50.

Questo a significare che le spese indicate dal signor Bortolato sono solo quelle strettamente necessarie per le esigenze di vita.

Orbene, preme qui evidenziare che se attualmente lo stipendio del signor Bortolato ammonta ad € 1.200,00 e che, considerando l'importo delle spese indicate in € 943,00, l'importo che il signor Bortolato riesce a mettere a disposizione della procedura è di € 257,00 mensili.

A tal proposito si evidenzia che:

- il Gestore ha indicato in € 1.039,67 la somma disponibile alla procedura ma in considerazione del precedente lavoro;
- considerata una durata della procedura di 4 anni sarebbero stati € 49.904,16 (in questo arco temporale);
- se si considerano i 35.000,00 € a titolo di t.f.r. immediatamente disponibili a favore della procedura e si aggiungono € 12.336,00, abbiamo € 47.336,00, di cui € 35.000,00 disponibili immediatamente, con evidente convenienza per la procedura di liquidazione;
- il signor Bortolato si rende disponibile a versare € 257,00 mensili a favore della procedura a dimostrazione della sua volontà di collaborare alla buona realizzazione del presente piano di liquidazione mettendo a disposizione tutta la parte del suo attuale stipendio che eccede quella necessaria per le spese mensili, stanti gli intervenuti mutamenti del reddito.

A fronte di tutte queste considerazioni si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice statuisca in € 257,00 l'importo che il signor Bortolato dovrà versare mensilmente a favore della procedura.

* * *

Tanto premesso, il signor Bortolato Carlo, come sopra rappresentato e difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, voglia

In via principale

- dichiarare con decreto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-*ter* L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- statuire che le intere spettanze di trattamento di fine lavoro siano destinate alla presente procedura di liquidazione;
- indicare in € 257,00 mensili la somma da devolvere a favore della procedura, indicando i limiti di quanto occorrente al mantenimento del signor Bortolato secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del Dottor Alessandro Liana come Liquidatore, con Studio a Casier (TV) in via Principale 34, nominare un Liquidatore da individuarsi in un Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;

- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si allegano:

- mandato con procura;

1 - istanza di nomina Gestore della crisi da sovraindebitamento (**1A**), con relazione del consulente di parte ai sensi dell'art. 14 *ter* e dell'art. 9, co. 2,

L. 3/2012 (**1B**) ed i relativi allegati:

1B.1 - dichiarazione sostitutiva Stato di famiglia

1B.2 - buste paga da gennaio 2019 a maggio 2020

1B.3 - certificazioni uniche anni 2016-2018

1B.4 - visura catastale su Bortolato Carlo

1B.5 - contratto di acquisto del 17.11.2009

1B.6 - contratto di locazione ad uso abitativo

1B.7 - libretto di circolazione Seat Leon

1B.8 - contratto finanziamento Compass s.p.a. n. 8781786 del 24.09.2010

1B.9 - missiva 7.06.2016 Banca Ifis s.p.a.

1B.10 - missiva 26.07.2017 Banca Ifis s.p.a.

1B.11 - contratto finanziamento Consel s.p.a. n. 0957254 del 18.05.2009

1B.12 - atto di precetto del 10.01.2013

1B.13 - atto di pignoramento presso terzi del 05.02.2013

1B.14 - missiva 02.12.2015 Banca Ifis s.p.a.

1B.15 - missiva 27.02.2019 Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

1B.16 - comunicazione 11.02.2008 Banca Antonveneta s.p.a.

1B.17 - documentazione bancaria conto corrente n. 1094553

1B.17A - riepilogo al 22.02.2019

1B.17B - estratto conto corrente n. 1094553 al 31.03.2018

1B.17C - estratto conto corrente n. 1094553 al 31.05.2018

1B.18 - documentazione carta di credito revolving Banca Monte dei Paschi di Siena

1B.19 - contratto finanziamento Unicredit s.p.a. n. 6294614 del 04.09.2015

1B.20 - contratto di mutuo fondiario del 17.11.2009

1B.21 - missiva Barclays 10.06.2019

1B.22 - atto di precetto del 10.10.2019

1B.23 - atto di pignoramento immobiliare del 16.01.2020

1B.24 - CRIF

1B.25 - Centrale Rischi

1B.26 - contratto Consulcesi 02.09.2016

1B.27 - riepilogo spese condominiali

- 1B.28 - documentazione causa contratto di mutuo
- 1B.29 - dichiarazione dei redditi anno 2008
- 1B.30 - dichiarazione dei redditi anno 2009
- 1B.31 - certificazione somme erogate per incremento di produttività periodo di imposta 2008
- 1B.32 - certificazione somme erogate per incremento di produttività periodo di imposta 2009
- 1B.33 - dichiarazione sostitutiva per spese mensili
- 1B.34 - dichiarazione sostitutiva per attestazione contributo alla famiglia
- 1B.35 - documentazione bancaria

2 - decreto di nomina;

3 - *Relazione Particolareggiata* OCC e relativi allegati;

4 - contratto di lavoro tra il signor Bortolato e la Linea s.p.a.;

5 - cedolino signor Bortolato mese di dicembre 2020;

6 - missiva a Contarina s.p.a..

Montebelluna, lì 21.01.2021

Avv. Antonella Dal Bello (*f.to digitalmente*)